

esiste assolutamente, perchè esso vi rimetterebbe una somma molto maggiore di quella che possa realizzare mediante l'uno o l'altro di cotesti investimenti. Del rimanente, è necessario che l'Istituto abbia una certa varietà di titoli, nei quali investire i suoi capitali, anche perchè gli sia più facile realizzarli senza danno e perdite, secondo le varie condizioni del mercato, quando abbia bisogno del danaro per fare i mutui. Se avesse una specie sola di titoli, potrebbe accadere che in un dato giorno non trovasse a vendere, o solamente a vendere male, e con perdita sul prezzo di acquisto.

È poi conveniente, d'altra parte, e quasi direi necessario, che, quando si crea un Istituto di questa importanza, gli si lasci una certa libertà di movimenti, e non si stabiliscano con la legge disposizioni restrittive e minute, che sarebbero tanto più pericolose, in considerazione della notevole durata della concessione.

È impossibile prevedere nella legge ciò che potrà avvenire e quali potranno essere le necessità di un Istituto per un così lungo periodo di tempo. Concludo, dunque, che l'Istituto non avrà nè modo nè possibilità di abbandonarsi ai giuochi di borsa, e che, in ogni caso, le sanzioni severissime degli articoli 15 e 16 interverranno ad impedirne.

Esso avrà tutto l'interesse ad impiegare le sue attività esclusivamente e sollecitamente in mutui perchè, più presto ciò avverrà, e più presto potrà emettere cartelle, fare altri mutui, ed operare altre emissioni di cartelle. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Permetta l'onorevole ministro del tesoro, forse la spiegazione che io domando, sarà fuori di proposito, ma nello stesso modo che non riesco io a darmi esatta ragione di quest'articolo 8 messo in relazione coll'articolo 6 e messo poi anche in relazione cogli articoli 9 e 10, potrebbe darsi che anche qualcuno altro non riuscisse ad intenderli esattamente. Così almeno negli atti parlamentari si troveranno le spiegazioni che varranno a dissipare ogni dubbio.

L'onorevole ministro del tesoro mi pare che abbia risposto che quando alla lettera *d* dell'articolo 8 si dice che i capitali dell'Istituto possono essere reimpiegati in proprie cartelle fondiari, si parla unicamente di quei capitali che rientrano nell'Istituto per effetto degli ammortamenti dei mutui precedenti.

**Giolitti, ministro del tesoro.** No, delle emissioni ulteriori.

**Curioni.** Ebbene delle emissioni ulteriori; con questo mi pare che l'onorevole ministro del tesoro escluda che si possano impiegare nel modo detto alla lettera *d*.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Sicuro.

**Curioni.** Ma allora, onorevole ministro, mi permetta che anticipi un po' l'esame dell'articolo 9, esso dispone così: " il capitale di garanzia, ed il fondo di riserva dovranno essere integralmente, e costantemente rappresentati da mutui fondiari, fatti in contante, e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o dai valori indicati nelle lettere *a, b, c, d*, dell'articolo precedente. „

**Giolitti, ministro del tesoro.** Quelli si riferiscono al fondo di riserva.

**Curioni.** E al capitale di garanzia.

**Giolitti, ministro del tesoro.** L'Istituto non può tenere cartelle in cassa prima di averle emesse.

**Curioni.** Lo comprendo, ma qui appunto c'è un equivoco che è bene sia chiarito.

Come mai si dispone che il capitale di garanzia può essere investito nel modo di cui alla lettera *d* la quale dice, in proprie cartelle fondiari, se queste non possono emettersi in corrispondenza? Io desidero appunto su di ciò una spiegazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Incomincio col rammentare che l'articolo 6 parla del capitale sociale dell'Istituto, il quale deve essere impiegato in crediti ipotecari mediante mutui in contante.

Questo è l'impiego che dovrà avere il capitale iniziale versato dagli azionisti: capitale che, necessariamente, non può essere impiegato che in contanti, dal momento che soltanto dopo avvenuto l'impiego di esso in mutui, potrà essere intrapresa la emissione di cartelle. Dunque il capitale sociale di primo versamento, per dir così, non potrebbe assolutamente essere impiegato in cartelle, le quali cartelle si emetteranno solamente dopo e in correlazione ai mutui fatti.

Ciò per l'articolo 6. Veniamo ora all'articolo 8.

Questo non parla più di capitale sociale, come è scritto all'articolo 6, bensì di capitali non ancora impiegati in mutui, ma che dovranno pur sempre impiegarsi in mutui. Si tratta di quei capitali che si ricaveranno dalla vendita delle cartelle, per fare altri mutui ed emettere successivamente altre cartelle; di quelli pure che provengono dai rimborsi anticipati e da qualunque altra causa. Fino che l'impiego od il reimpiego in mutui non abbia potuto avere effetto, per non tenere infrutti-